




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

SEDE

Oggetto: *Delibera Ufficio di Presidenza Consiglio regionale n. 251 del 25.06.2013*

"Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.47, co.3, lett. a) L.R. 30 aprile 2002, n.7, sue ss.mm. ii. determinatosi a seguito di sentenza esecutiva e successivo atto di pignoramento a favore della Società MULTISERV (già E.P.M. Srl) per la somma complessiva di euro 725.587,05. Presa d'atto del pignoramento ai danni della Tesoriera della Giunta Regionale della Campania.

REG. GEN. n. 791/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:


Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, ai sensi dell'articolo 101 comma 2 del Regolamento interno del Consiglio, codesta Commissione si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui le sarà notificato il presente atto.

Il Dirigente
Dr. Lucio Carriale

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dr. Carlo D'orta

Il Presidente
Paolo Romano



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

UFFICIO DI PRESIDENZA

SEDUTA DEL 25 GIUGNO 2013

Delib. n. 251

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 791/II

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 47, co. 3, lett. a) L.R. 30 aprile 2002, n. 7, sue ss. mm. ii. determinatosi a seguito di Sentenza esecutiva e successivo atto di pignoramento a favore della Società **MULTISERV** (già E.P.M. Srl) per la somma complessiva di €. 725.587,05 (Settecentoventicinquemilacinquecentoottantasette/05). Presa d'atto del pignoramento ai danni della Tesoriera della Giunta Regionale della Campania.

L'anno duemilatredici, il giorno 25 (venticinque) del mese di giugno alle ore 13,30 nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

PAOLO
BIAGIO
ANTONIO
FRANCESCO
NICOLA
BIANCA
GENNARO

ROMANO
IACOLARE
VALIANTE
NAPPI
MARRAZZO
D'ANGELO
MUCCIOLO

Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Consigliere Questore
Consigliere Questore
Consigliere Segretario
Consigliere Segretario

Sono assenti: Cons. B. D'Angelo

Presiede: Pres. P. Romano

Assiste il dirigente: Dott. F. De Angelis

RELATORE Pres. P. Romano

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0015139/A

Del: 04/07/2013 09:38:59

Da: CR A. SERDA

030713
SJA

- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Responsabile del Servizio a mezzo di sottoscrizione della presente;

PREMESSO

- **che** la legge regionale n 7/2002 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania rivedendo gli Istituti contabili e introducendo nuove procedure amministrative contabili;
- **che** l'art. 47, comma 3, della citata legge regionale e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- **che** la costante giurisprudenza dell'autorità giudiziaria, amministrativa e contabile, ha affermato l'equipollenza fra sentenze esecutive e decreti ingiuntivi muniti del visto di esecutorietà;
- **che** la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione debbono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione (art. 47 co. 3 u.c.);
- **che** con deliberazione della Giunta Regionale, n. 1731 del 30 ottobre 2006, è stato approvato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivati da sentenze e pignoramenti eseguiti presso l'Istituto Tesoriere;
- **che**, conformemente alle direttive impartite dalla predetta Deliberazione di Giunta Regionale, ai fini della redazione del presente atto, il Settore Amministrazione ed Economato del Consiglio Regionale ha proceduto alla rilevazione del debito fuori Bilancio derivante da sentenza esecutiva e successivi atto di precetto e di pignoramento;

PRESO ATTO

- **che** per la liquidazione finale delle passività pregresse in sede di stesura del Bilancio 2008, è stato istituito l'apposito Capitolo n. 3251 "Passività pregresse" della U.P.B. 1.01.01.03;
- **che** con le determine dirigenziali n. 423/Sett.Amm.ne del 21 ottobre 2008 e n. 498/Sett.Amm.ne del 26 novembre 2008 è stata impegnata, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 12/06, la somma complessiva di € 3.073.402,17, IVA inclusa, sul cap. 3251 dell'U.P.B. 1.01.01.03, relativo all'anno finanziario 2008 del Bilancio del Consiglio Regionale, giusto impegno 910/08, a parziale copertura dell'importo complessivo occorrente alla liquidazioni delle predette passività pregresse;
- **che** con la determina dirigenziale n. 453/Sett.Amm.ne del 27 novembre 2009, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 12/06, è stata impegnata la somma di € 210.000,00, sul cap. 3251 U.P.B. 1.01.01.03, relativo all'anno finanziario 2009 del Bilancio del Consiglio Regionale, giusto impegno 721/09, a copertura dell'importo residuo presunto, occorrente alla liquidazione delle predette passività pregresse;

RILEVATO

- **che** la Società **MULTISERV srl**, (già E.P.M. SRL) con sede legale in Fiorenzuola D'Arda (PC) alla Piazza Caduti,30, Partita Iva 04731170637, ha proposto ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c., la cui Sentenza esecutiva n. 411/2010 è pervenuta a questa Amministrazione in data 22 marzo 2010, da parte dell'Avvocatura regionale, con nota n. 243736, rappresentando l'inesistenza di elementi di diritto e di merito idonei a proporre valida impugnazione;
- **che** il Settore Amministrazione del Consiglio regionale della Campania, in data 15.04.2010, aveva proposto all'Ufficio di Presidenza della legislatura precedente la delibera per il riconoscimento del debito fuori bilancio, in questione;
- **che** tale proposta non è stata mai adottata dal predetto Ufficio di Presidenza ed è stata restituita a questo Settore in data 19 maggio 2010, non approvata;
- **che** questo Settore con nota n. 10113 del 14 maggio 2010 inoltra all'Avvocatura regionale fornì chiarimenti relativi alla Sentenza n. 411/2010 per un eventuale opposizione;
- **che** a tale nota non si è avuto alcun riscontro;

- **che** in data 21 luglio 2010 è stato notificato alla Giunta regionale della Campania l'atto di pignoramento;
- **che** è stato sottoposto a pignoramento il conto del Tesoriere della Giunta Regionale della Campania;

CONSIDERATO

- **che** il debito di cui trattasi risulta dettagliato nella scheda di rilevazione di partita debitoria, allegata alla presente, costituendone parte integrante e sostanziale;
- **che** per il pagamento della somma di cui al precitato atto di pignoramento, comprensiva di interessi moratori calcolati al 31 gennaio 2010 ammontante ad €. 725.587,05 (Settecentoventicinquemilacinquecentoottantasette/05) occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio del Consiglio Regionale, attraverso proposta allo stesso Consiglio, ai sensi del più volte citato art. 47, comma 3 della legge Regionale n. 7/2002 e ss.mm.ii. e della deliberazione della Giunta Regionale n. 1731/06;
- **che** la predetta somma rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di spese e di interessi che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo e che al momento non sono quantizzabili;

RITENUTO

- **di dover** procedere al riconoscimento quale debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 47 L.R. 7/02, e della art. 1, lettera h, della L.R. 5/2012,
- **di prendere atto** che è stato sottoposto a pignoramento il conto del Tesoriere della Giunta Regionale della Campania;
- **di dover** demandare al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria l'emissione dell'ordine di pagamento della somma di €. 725.587,05 (Settecentoventicinquemilacinquecentoottantasette/05 eventualmente maggiorata delle ulteriori spese e interessi che andranno a maturare fino al momento del soddisfo con prelievo dal Capitolo 3251 dell'UPB 1.01.01.03 del Bilancio del Consiglio Regionale della Campania Residui Passivi – anno 2008, giusto impegno n. 910/08, provvedendo al rimborso alla Giunta Regionale per l'espropriazione subita;
- **doversi** riservare ogni e qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Dirigente responsabile dell'ordine di spesa, all'esito del riconoscimento di danno erariale derivante da comportamento doloso o configurante colpa grave, da parte della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, Legge 20/94;

VISTO gli artt. 5, e 6, della L. 241/90

VISTO l'art. 47, comma 3, della L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.;

VISTO gli artt. 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 231/02

VISTO l'art. 1, lettera h) della L. R. n. 5/2013;

VISTO la delibera della Giunta Regionale n. 1731 del 30-10-06;

VISTO le determinazioni dirigenziali Sett. Amm.ne nn. 423 e 498/08 e n. 453/09;

a voti unanimi


DELIBERA

- per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, e con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti;
- **a) di chiedere** al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, L.R. n.7/02 e dell'art. 1, lettera h, della L. R. 5/2013, il riconoscimento e la legittimazione quale debito appartenente alla categoria dei debiti fuori bilancio della somma di € 725.587,05


(Settecentoventicinquemilacinquecentoottantasette/05) a favore della Società MULTISERV (già E.P.M. SRL);

- **b) di prendere atto** che a tale importo potrebbero essere aggiunte ulteriori spese ed interessi, che andranno a maturare fino al soddisfo ed allo stato non sono quantificabili;
- **c) di prendere atto** dell' impegno n. 910/08 assunto sul capitolo 3251 dell'UPB 1.01.01.03 della spesa del Bilancio del Consiglio Regionale – Residui Passivi - Esercizio Finanziario 2008;
- **d) di provvedere** al riconoscimento quale debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, ai sensi del comma 5, art. 47 L.R. 7/02, e dall'art.1, lettera h, della L.R. 5/2013;
- **e) di prendere atto** che è stato sottoposto a pignoramento il conto del Tesoriere della Giunta Regionale della Campania;
- **f) di demandare** al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria l'emissione dell'ordine di pagamento della somma di €. 725.587,05 (Settecentoventicinquemilacinquecentoottantasette/05) eventualmente maggiorata delle ulteriori spese e interessi che andranno a maturare fino al momento del soddisfo con prelievo dal Capitolo 3251 dell'UPB 1.01.01.03 del Bilancio del Consiglio Regionale della Campania Residui Passivi – anno 2008, giusto impegno n. 910/08, provvedendo al rimborso alla Giunta Regionale per l'espropriazione subita;
- **g) di allegare** la scheda di rilevazione della partita debitoria, riguardante la Società MULTISERV (già E.P.M.) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **h) di trasmettere** la presente deliberazione alla procura della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Campania - ai sensi dell'art. 23, co. 5, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, con espressa riserva di avviare ogni e qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Dirigente responsabile dell'ordine di spesa, all'esito del riconoscimento di danno erariale, derivante da comportamento doloso o configurante colpa grave, da parte della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, Legge 20/94;
- **i) di trasmettere**, la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di competenza, al settore Bilancio, Ragioneria e Status dei Consiglieri del Consiglio Regionale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



VISTO: PER LA REGOLARITÀ TECNICA ED ISTRUTTORIA

Il Dirigente


Dott.ssa Maria Grazia Giovenco



VISTO: PER LA LEGITTIMITÀ

Il Responsabile del Settore Amministrazione ed Economato

Dott. ssa Maria Grazia Giovenco





Consiglio Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 13

AREA DEL CONSIGLIO REGIONALE- SETTORE AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO GARE E CONTRATTI

FASC. n° 13/2013

La sottoscritta VALERIA MAZZOLA nella qualità di responsabile del procedimento per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore : MULTISERV SRL (Già E.P.M SRL) con sede legale in Fiorenzuola D'Arda (PC) alla Piazza Caduti.30; PARTITA IVA 04731170637

Oggetto della spesa: Servizio di pulizia e facchinaggio delle sedi del Consiglio Regionale Isole F/8 e F/13

La spesa è stata ordinata in virtù di n. 3 contratti di appalto stipulati rispettivamente:

- il primo in data 4 dicembre 2000 con scadenza il 31.12.2005,
- il secondo sottoscritto in data 20.6.2002 con il quale si estendeva il servizio all'edificio F/8;
- il terzo sottoscritto in data 26.10.2003 di potenziamento del servizio.

Impegno n°: NON RISULTA IMPEGNO

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del tribunale di Napoli Quarta sezione Civile del 9.02.2010

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

La Multiserv Srl (già E.P.M srl) a seguito di aggiudicazione di gara stipulava con il Consiglio Regionale della Campania in persona dell'allora responsabile del Settore Amministrazione n. 3 contratti di affidamento del servizio di pulizia e facchinaggio e precisamente:

a) contratto del 4.12. 2000 avente ad oggetto l'espletamento del servizio di pulizia presso la sede del Consiglio regionale della Campania al Centro direzionale Isola F/13 della durata di anni cinque;

b) contratto del 20 giugno 2002 avente ad oggetto l'espletamento del servizio di pulizia presso la sede del Consiglio regionale Centro direzionale Isola F/8, stessa scadenza del contratto precedente;

c) contratto di ampliamento del servizio di pulizia stipulato in data 26 ottobre 2003, con validità fino alla fine della VII legislatura;

La Società Multiserv Srl (già E.P.M) per il periodo 1° gennaio 2006-30 giugno 2006 ha continuato a svolgere regolarmente il servizio in regime di proroga, nel rispetto delle condizioni previste dai contratti innanzi richiamati.





Consiglio Regionale della Campania

In data 27 aprile 2007 la Società MULTISERV (già E.P.M.) con D.L. n. 4132/07 emesso dal Tribunale di Napoli il 10 maggio 2007 e notificato a questa Amministrazione attraverso l'Avvocatura regionale in data 25 maggio 2007, chiedeva il soddisfacimento del proprio credito dichiarando di avere diritto all'importo di €. 867.640,41, Iva compresa oltre interessi di mora, per fatture emesse negli anni 2004 e 2005. Agli atti del Settore non sono state rinvenute le fatture.

A tale Decreto ingiuntivo in data 4 luglio 2007 attraverso l'Avvocatura regionale l'Amministrazione proponeva opposizione fondata sul rilievo dell'intervenuta risoluzione del contratto per effetto dell'avvenuta cessione, da parte della contraente privata, del ramo di azienda preposto all'espletamento del servizio ad altra società in violazione della clausola risolutiva contenuta nell'art. 5 del contratto, che vietava la cessione, in tutto o in parte, del rapporto contrattuale.

Accolta l'opposizione da parte del Tribunale, veniva instaurato il giudizio di merito, nel quale la società in menzione chiedeva, in via subordinata tra loro, la condanna dell'Amministrazione al pagamento del corrispettivo pattuito ovvero l'indennizzo per ingiustificato arricchimento.

Il Tribunale di Napoli, Quarta sezione Civile, con Sentenza n. 411/2010 conclusiva del contenzioso tra il Consiglio regionale della Campania e la Società MULTISERV SRL, pervenuta a questa Amministrazione dall'Avvocatura regionale in data 22 marzo 2010, dispone di revocare il suddetto decreto ingiuntivo e in parziale accoglimento dell'opposizione condanna la Regione Campania a corrispondere in favore della Multiserv la complessiva somma di €. 648.657,95 Iva inclusa, con gli interessi legali dal 6 settembre 2006 fino al soddisfo; dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese di giudizio e pone a carico della Regione i restanti due terzi che liquida d'ufficio in €. 130,00 per esborsi, €. 1.700,00 per diritti ed €. 4.840,00 per onorari oltre accessori come per legge; rigetta la domanda di arricchimento senza causa proposta dalla Multiserv; rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla Regione.

Il Tribunale ha, dunque, nel complesso ritenuto ripristinata la validità del contratto iniziale e perdurante la sua vigenza al momento in cui vennero stipulati i successivi ampliamenti.

Con la predetta nota di trasmissione n. 243736 del 22 marzo 2010 l'Avvocatura regionale ha invitato questa Amministrazione a provvedere alla liquidazione di quanto dovuto non sussistendo elementi di diritto e di merito idonei a proporre valida impugnazione della sentenza in esame.

Il Settore Amministrazione del Consiglio regionale della Campania, in data 15.04.2010, aveva proposto all'Ufficio di Presidenza della legislatura precedente la delibera per il riconoscimento del debito fuori bilancio, in questione. Tale proposta non è stata mai adottata dal predetto Ufficio di Presidenza. In data 21 luglio 2010 è stato notificato alla Giunta regionale della Campania l'atto di pignoramento ed è stato sottoposto a pignoramento il conto del Tesoriere della Giunta Regionale della Campania;

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza N. 411/2010 del Tribunale di Napoli

Fotocopia atto di pignoramento, pervenuto via fax dall'Avvocatura regionale

Epoca della prestazione: 2006

TOTALE DEBITO come da atto di pignoramento €. 725.587,06

(Settecentoventicinquemilacinquecentoottantasette/05).

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- che il servizio di cui sopra è avvenuto per il seguente fine pubblico- pulizia delle sedi del Consiglio Regionale
- che il motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: mancato pagamento, per carenza di impegno di spesa
- che si quantifica l'ingiustificato arricchimento della Regione Campania ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile nel valore materiale della prestazione ricevuta:





Consiglio Regionale della Campania

(arricchimento) Euro 648.657,95

Costo sopportato dal terzo (diminuzione patrimoniale) Euro € 725.587,06

- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono in fase di attuazione gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente Dirigente del Settore

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 725.587,05 (Settecentoventicinquemilacinquecentoottantasette/05).

Allega la seguente documentazione

1. Ricorso per D.I. N. 4132/07, trasmesso dall'Avvocatura con nota n. 570042 del 25 giugno 2007;
2. Atto di opposizione, trasmesso dall'Avvocatura regionale con nota n. 653470 del 19.07.2007;
3. Sentenza n. 411/2010 trasmessa dall'Avvocatura regionale con nota n. 243736 del 18 marzo 2010.
4. Fotocopia atto di pignoramento trasmesso via fax dall'Avvocatura regionale.

Data 17.06.2013

Il Responsabile del Procedimento

C. Merlo

Visto il Responsabile del Settore

[Signature]

6389/10

Avv. Massimo D'Amore
Via S. ...
Napoli

COPIA

Consiglio Regionale della Campania
Prot. Gen. 2011 0033476/A
Prot. ... 2011 000516/A

TRIBUNALE DI NAPOLI

Atto di Pignoramento presso Terzi ex artt. 543 e Succ. c.p.c.

La E.P.M. S.r.l. (P.IVA 0473117063), con sede legale in Fiorentino d'Arda (PC) alla Piazza Caduti n. 30, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Sig. Luigi Esposito, rappresentata e difesa, in virtù di mandato rilasciato a margine dell'atto di precetto, dall'avv. Massimo D'Amore, presso il cui studio in Napoli alla Via Saggio del Popolo n. 22 elettivamente domicilio

Atto di Pignoramento presso Terzi
e da notificare entro 10 giorni

Premesso

21 LUG 2010

12 p. 6
M. Esposito

- che con sentenza n. 411/2010 emessa il 15.01.2010, depositata in cancelleria in pari data, il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, IV sezione civile - dr. Clemente Minisci, condannava la Regione Campania a corrispondere alla Multiserv S.r.l. ora E.P.M. S.r.l. la somma di €648.657,95-, IVA compresa oltre gli interessi legali di mora dal 06.09.2006 fino al saldo e le spese di lite liquidate in complessivi €6.670,00- oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge,

- che la citata sentenza veniva notificata in forma esecutiva unitamente alla specifica del credito dovuto, alla debitrice in data 12.02.2010 e trascorrevano vanamente il termine di giorni centoventi previsto dall'art. 14 del D.L. 31.12.1996 n. 660, senza che il citato debitore adempiva al pagamento di quanto dovuto alla creditrice;

- che la ricorrente notificava alla Regione Campania in data 15.06.2010 atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di capitale, interessi, spese liquidate in contanti, spese di lite, oltre IVA di €725.587,05 (Settecentoventicinquemilatrecentoventisei euro e 5 centesimi) oltre interessi leg. di mora

QUESTA AGENZIA
...
TRIBUNALE DI NAPOLI

2010



dal 11.06.2010 al saldo, le spese di notifica dell'atto di precetto e le successive
occorrenze,

che la Regione Campania è creditrice del BANCO DI NAPOLI S.p.a. con se-
de in Napoli alla Via Toledo n. 177/178, delle somme da tale ultimo istituto
bancario detenute nel suo interesse a qualsiasi titolo,

e che l'Istante, ai sensi degli articoli artt. 543 e ss. c.p.c. intende procedere al
pignoramento di tutte le somme, a qualsiasi titolo dovute, dal citato soggetto
debitore alla Regione Campania fino alla concorrenza di **€725.587,65 (Sette-
centoventicinquemilacinquecento(tantasette/05)** oltre interessi legali di mora
dal 11.06.2010 al saldo, le spese di notifica dell'atto di precetto e le successive
occorrenze.

Tanto premesso la E.P.M. S.r.l. come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CITATA

**1) REGIONE CAMPANIA in persona del suo Presidente e legale rappre-
sentante p.t. con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81;**

**2) BANCO DI NAPOLI S.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.
t. con sede in Napoli alla Via Toledo n. 177/178 a comparire dinanzi al Tri-
bunale di Napoli, nella sua nuova sede situata in Napoli al Centro Direzionale
Torre A, sezione e giudice dell'esecuzione designati per il giorno 22 OTTO-
BRE 2010, ora di rito, quanto al secondo paragrafo della dichiarazione di cui
all'art. 543 c.p.c. e quanto al primo paragrafo su parante alla dichiarazione ed
agli ulteriori artt. con avvertimento che non comparendo si procederà ai sensi
di legge**

CON ESPRESSO INVITO A

Banco di Napoli S.p.a. rappresentata dal suo legale rappresentante p.t. di sommi-



nicare in mezzo raccomandata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 513 c.p.c. Il
comma n. 4), di credito precedente, presso il domicilio detto, la dichiarazio
ne di cui all'art. 517 c.p.c. contro detta, nonché la notifica del presente atto

Napoli 26/07/2010

Avv. Massimo D'Amore



Ad istanza come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario, visto il titolo ese-
cutivo e l'atto di precetto sopra indicati, notificati rispettivamente il 11/02/2010
e 15/06/2010 per i quali si procede:

HO PIGNORATO

tutte le somme detenute e dovute a qualsivoglia titolo, nessuno escluso, dal
Banco di Napoli S.p.a. in persona del suo legale rappresentante p. r. con sede in
Napoli alla Via Toledo n. 177/178 fino alla concorrenza dell'importo di
€725.587,05 (Settecentoventicinquemilacinquecentottantasette/05), oltre in-
teressi legali di mora dal 11.06.2010 al saldo, le spese di notifica dell'atto di
precetto e le successive occorrenti

HO INGIUNTO

Alla Regione Campania in persona del suo legale rappresentante p. r. con sede
in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81 di astenersi ai sensi dell'art. 491 c.p.c., da
qualsivoglia atto diretto a sottrarre alle garanzie del credito le somme assoggetta-
te a pignoramento, fino alla concorrenza dell'importo di **€725.587,05 (Sette-
centoventicinquemilacinquecentottantasette/05)**, oltre interessi legali di mora
dal 11.06.2010 al saldo, le spese di notifica dell'atto di precetto e le successive
occorrenze

CON VALEREMENTO

che esse abbiano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 543 c.p.c., potè di ordine di sostituire ai crediti pignorati una somma le cui somme, oltre all'importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che della pena di decadenza, scempie che a pena di inammissibilità, ma da lui depositata in cancelleria prima che sia disposta l'assegnazione a norma degli articoli 530, 532 e 539, la relativa somma unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, delotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale, ed inoltre

HO INTIMATO

al Banco di Napoli S.p.a. in persona del suo legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. 543 c.p.c., di non disporre dei beni, dei titoli e delle somme pignorate senza ordine del Giudice, pena le sanzioni di legge, nei limiti di quanto disposto dall'art. 546 c.p.c.

L'Ufficiale Giudiziario

Ad istanza del procuratore della E.P.M. S.p.A. sottoscritto assistente UNEP addetto all'Ufficio Unico Notificazioni della Corte d'Appello di Napoli ho notificato copia dell'interdetto atto al

IL REGIONE CAMPANIA in persona del suo Presidente e legale rappresentante e con sede in Napoli alla via Santa Lucia n. 31



2) BANCO DI NAPOLI S.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.
t. con sede in Napoli alla Via Toledo n. 177/178



2283107

AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETTORE AMMINISTRAZIONE ED ECONOMATO
CENTRO DIREZIONE S. F. 13
NAPOLI

Ricorso per decreto ingiuntivo n.4132/07 proposto da MULTISERV srl
innanzi il Tribunale di Napoli

Con la presente si trasmette copia dell'atto di opposizione ritualmente
notificato avverso il decreto ingiuntivo proposto dalla soc. MULTISERV srl
innanzi il Tribunale di Napoli.

Il Dirigente del Settore

Avv. Andrea Conte

Avv. Rosa Iossa
Avv. Monica Laiso

24 LUG 2007

4873

M. Pina

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA CAMPANIA
23 LUG. 2007
PROT. 6342

Sett. Amm. 13
23/07/07

[Handwritten signature]



AVV. MONICA LAISO - AVV. ROSA FOSSA
Via S. Lucia n. 81 - 80132 Napoli
Tel. 081/5411111 - Fax 081/5411112
Sede in Via S. Lucia n. 81 - 80132 Napoli

UPROGENTIC
OLIVERO
11/07
11/07
11/07

TRIBUNALE DI NAPOLI

Atto di Opposizione avverso Decreto Ingiuntivo n. 4132/07 e domanda
riconvenzionale

P. E. R. : REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t.,
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, rapp.ta e difesa
dagli Avv. Rosa Iossa e Monica Laiso, dell'Avvocatura Regionale, giusta
procura generale ad lites per Notar Stefano Cimmino rep. N. 35093 del 17-
09-2002 ed in virtù di provvedimento autorizzativo, elettivamente

domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia n. 81.

OPPOSIZIONE FORMALE
avverso il Decreto Ingiuntivo n. 4132/07 emesso ad istanza della soc.
Multiserv s.r.l. in persona del legale rapp. te p.t. dal Tribunale di Napoli il
09/05/2007, depositato il 10/05/07 e così notificato in data 25/05/07

A MOTIVI DEDUCE

La soc. Multiserv s.r.l. ha dichiarato di avere diritto all'importo di Euro
867.640,41, Iva compresa oltre interessi di mora.
Tale richiesta risulta sostenuta dalle seguenti circostanze di fatto: a) che la
E.P.M. s.r.l. (ora Multiserv s.r.l.) stipulava con il Consiglio Regionale della
Campania , in persona del suo responsabile del settore amministrativo dr.
Lucio Multari , n. 2 contratti di affidamento del servizio di pulizia e
facchinaggio : e precisamente: contratto del 04/12/ 2000 avente ad oggetto
l'espletamento del servizio di pulizia presso la sede del Consiglio Regionale
della Campania al Centro Direzionale, Isola F/13 della durata di cinque anni
: contratto del 20/06/2002 avente ad oggetto l'espletamento del servizio di

F) che la proposta veniva accettata dalla E.P.M. s.r.l. che, con sua missiva in pari data, comunicava la propria offerta economica richiedendo un corrispettivo mensile di E. 23.000,00- oltre IVA. Tale corrispettivo veniva accettato con decorrenza dal 01.01.2004 a seguito di nuove comunicazioni intercorse tra le parti. In virtù dei citati accordi la società ricorrente provvedeva ad effettuare le prestazioni richieste per tutto l'anno 2005, a fronte delle quali venivano emesse in favore dell'Ente Committente le fatture per l'importo complessivo di E. 331.200,00. A tali importi si aggiungono ulteriori crediti vantati dalla società ricorrente pari ad Euro 20.920,62, Iva compresa, relativo al canone ordinario del servizio di pulizia eseguito presso l'Isola E/8 nel mese di Agosto 2004, regolarmente fatturato: Euro 97.897,95, Iva compresa, relativo all'esecuzione di lavori straordinari effettuati su espresso incarico del Consiglio regionale della Campania per le fatture che vengono indicate relative all'anno 2005:

G) In virtù di tutte le suesposte prestazioni, pertanto, la ricorrente è creditrice del Consiglio Regionale della Campania della somma complessiva di Euro 867.640,41, Iva compresa.

H) Premette, altresì, la ricorrente che sulle somme indicate, sono dovuti gli interessi come previsti dalla normativa di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale delle Opere Pubbliche approvato con DPR 16/07/1962 n. 1063, come integrato dalla Legge 10/12/1981 n. 741. La disciplina indicata prevede che il pagamento a carico della P.A. appaltante di interessi di mora senza alcuna richiesta da parte dell'impresa aggiudicatrice del servizio, che si verifica una mora "ex re" a far tempo dal ricevimento di ogni singola fattura, che prevedendo i contratti stipulati tra la società ed il Consiglio regionale

della Campania, all'art. 18 (contratto del 04/12/2000) ed all'art. 12 (contratto del 20/06/2002) che il pagamento dei corrispettivi doveva avvenire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole fatture. L'Ente, nel caso di specie, deve considerarsi in mora dal trentunesimo giorno successivo alla data di presentazione delle fatture di pagamento, che nel caso in esame risulta dal timbro del Consiglio Regionale apposto su ognuna di esse con relativo numero di protocollo.

In virtù di tale assunto il ricorrente ha chiesto ed ottenuto il Decreto in epigrafe avverso il quale la Regione Campania, come in atto, propone opposizione

In particolare si eccepisce

INAMMISSIBILITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 633

C.P.C.

Il Decreto Ingiuntivo n. 4132/07 è illegittimo in quanto emesso in difetto delle condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, considerate dalla legge (art. 633, primo comma, c.p.c.) quali presupposti indefettibili del procedimento monitorio.

Tali requisiti, infatti, devono non solo esistere ma essere anche documentalmente provati al momento in cui detto procedimento si instaura con la presentazione del ricorso.

Nondimeno, l'opposta ingiunzione riconosce un diritto carente della prova scritta ex art. 634 cpc.

Infatti, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi un documento da cui risulti con certezza l'esistenza del credito fatto valere in giudizio. Come sostiene unanime giurisprudenza: "La

dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio" (così, Cass. sent. n. 3090/1979; ex plurimis, idd., 24 luglio 2000, n. 9685, 25 novembre 1988, n. 6343; tra la giurisprudenza di merito, Trib. Isernia, 27 dicembre 2001, Trib. Cagliari, 16 dicembre 1992, Pret. Palermo, 22 luglio 1991).

Venendo al caso di specie, il decreto ingiuntivo 4132/07 è stato emesso sulla scorta di fatture relative a prestanti crediti nascenti da somministrazione di servizi, in tali fattispecie giurisprudenza costante statuisce che *"l'esibizione di una semplice fattura attinente a somministrazione di servizi o a prestazioni d'opera, emessa da un imprenditore nei confronti di chi imprenditore non è, non costituisce documentazione idonea a configurare la prova scritta necessaria per l'emissione del decreto ingiuntivo"* (Cfr. Corte di Appello Reggio Calabria n.221/2004)

Né vale, a confermare la fondatezza del titolo monitorio, la circostanza che sull'originale della predetta fattura presentata all'Amministrazione opponente è stato apposto il "visto" attestante l'avvenuta esecuzione di quanto presuntivamente commissionato.

Infatti *" il riconoscimento di debito, l'ammissione, o la non contestazione di una fattura non determinano in alcun modo il raggiungimento della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dalla controparte, ma semplicemente la pacifictà di quei fatti e di conseguenza essi sono del tutto inidonei a giustificare l'accoglimento della domanda anche in via monitoria"* (cfr. Cass. Civ.n.9685/00) con la conseguenza che l'apposizione del "visto" da parte dell'Amministrazione Regionale è di per sé

inidonea fondare la pretesa della società opposta, alla stregua dell'art. 634 c.p.c.

Alla luce di tutto quanto innanzi va dichiarata la inammissibilità del decreto ingiuntivo emesso per violazione degli art. 633 e ss. c.p.c.

NEL MERITO:

si eccepisce che la domanda, così come formulata, è assolutamente priva di pregio e va pertanto, disattesa.

Si osserva, preliminarmente, che il Consiglio Regionale della Campania ha aggiudicato, in data 23/10/2000, con atto amministrativo, il servizio di pulizia per la sede del Consiglio regionale della Campania e contrattualizzato il 04/12/2000; successivamente con atto amministrativo ha deliberato l'estensione del servizio, ai sensi del d. lgs 157/95, per i nuovi locali, siti all'isola F8.

In epoca successiva all'aggiudicazione ed estensione su menzionata, l'impresa titolare dell'appalto aveva fatto pervenire al Consiglio regionale, in data 28/06/2002, atto di cessione d'azienda relativo al servizio di pulizia a favore della società **OPLON srl di Roma.**

La cronologia degli atti sottesi al rapporto contrattuale si articola come appresso specificato: a) la cessione del ramo di azienda tra la cedente E.P.M. s.r.l. e la cessionaria OPLON s.r.l. effettuata con atto notarile per Sergio Milotti in Frattamaggiore Napoli, è stata sottoscritta in data **06/06/2002;**

b) nell'art. 4 di detto atto le parti convengono che l'effetto del subentro dei contratti abbia luogo dal **16/06/02;**

c) il contratto per l'estensione del servizio di pulizia tra

Amministrazione e E.P.M. s.r.l. nella figura dell'amministratore delegato è stato sottoscritto in data 20/06/02.

Tuttavia l'art. 5 del contratto principale, posto in essere tra l'aggiudicataria E.P.M. s.r.l. ed il Consiglio regionale, stipulato il 04/12/2000 per la durata di anni cinque a partire dal 01/01/2001, recita: *" Ai sensi dell'articolo 9 del capitolato d'Oneri l'Impresa si impegna a non cedere o subappaltare a terzi il servizio regolato dal presente contratto. Sono confermate tutte le disposizioni dell'art. 9 del capitolato d'oneri"*

Il succitato art. 9 del capitolato d'oneri che è parte integrante e sostanziale del bando di gara de quo- recita " L'aggiudicatario non potrà cedere o subappaltare a terzi il servizio in questione, sotto pena dell'immediata decadenza dell'appalto e dell'incameramento della cauzione senza pregiudizio di eventuali maggiori danni":

che l'atto di cessione di ramo di azienda, intercorso tra la succitata impresa E.P.M. srl e l'impresa OPLON srl, autenticata nelle firme dal notaio Sergio Milotti in data 06/06/2002, è stato trasmesso dalla società cedente EPM srl al Consiglio regionale della Campania con nota del 21/6/2002, assunta al protocollo del Servizio Provveditorato ed Patrimonio in data 28/6/2002, sotto il numero 1646 di protocollo.

La sottoscrizione dell'atto di cessione del ramo di azienda da parte dell'EPM srl concreta appieno l'ipotesi di divieto cui agli artt. 9 capitolato d'oneri e 5 del contratto di affidamento in data 04/12/00

In ordine al contratto di estensione, datato 20/6/02, sembra non sussistere dubbio sulla sua invalidità, perché sottoscritto da soggetto non più esercente il ramo di azienda pulizia, essendo con effetto dal 16/06/2002, già

intervvenuto il suo trasferimento a soggetto imprenditoriale diverso, merco l'atto di cessione.

Al riguardo si rileva che l'amministratore della cedente EPM srl, firmatario del contratto integrativo del 20/06/02 è incorso in una duplice illegittimità, la prima relativa alla mancanza di requisiti di legge per la sottoscrizione, la seconda in ordine all'ipotesi di responsabilità precontrattuale, che affetta il comportamento di chi " *...conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte*" ed è perciò " *tenuta a risarcire il danno da questa risentito per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto*".

Con racc. del 30/07/2002 prot. n. 6828 il Consiglio Regionale della Campania comunicava alla E.P.M. ed alla soc. OPLON srl la Decadenza dall'appalto aggiudicato con delibera n. 139 del 23/10/00.

Nelle more la EPM srl comunicava al Consiglio regionale con nota assunta il 05/08/02 che " *per sopravvenuta volontà delle parti*" essa società e la società OPLON srl, con effetti ex tunc hanno posto in essere " *contratto di mutuo dissenso di atto di cessione di ramo di azienda*", merco scrittura privata, autenticata nelle firme del notaio S. Miliotti (rep. 18388 del 30/07/00).

A riguardo si precisa che la retrocessione in questione non ha effetti nei confronti del Consiglio al quale non è opponibile in quanto soggetto terzo rispetto al rapporto nascente tra le parti del contratto risolutorio de quo. (cass. civ. sez. I, 10/2/2001, n. 1920).

Si rileva infatti che lo scioglimento del contratto per mutuo consenso costituisce un caso di ritrattazione bilaterale del contratto con la conclusione

di un nuovo negozio uguale e contrario a quello da risolvere e, come avviene normalmente per ogni contratto, esso decorre ex nunc.

Al riguardo, si sottolinea che, seppure non sussista nell'ordinamento un divieto espresso che inibisca alle parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti, tale ultima cennata possibilità, non comporta, nei confronti dei terzi, un automatico ripristino dello status quo ante (nel caso di specie un ritorno dell'EFPM srl nello stato di fatto e di diritto posseduto verso il Consiglio Regionale in dipendenza del contratto di appalto sottoscritto prima della cessione di ramo di azienda del 6/6/02 con efficacia a valere dal 16/6/02).

Si rammenta, altresì, che il primo atto traslativo dell'azienda, prevedeva per espressa volontà delle parti la contestuale cessione di tutti i contratti in essere, compreso quello intrattenuto con il Consiglio Regionale per la pulizia degli uffici, in dispregio della sua INCEDIBILITÀ (cfr bando di gara, capitolato d'oneri, e contratto di affidamento) e pertanto esso ha prodotto senz'altro effetti.

Il successivo atto risolutorio di retrocessione aziendale, del quale si è meramente trasmessa una copia, non ha il potere di caducare gli effetti già prodotti e quindi - merco l'escamotage di una retrodatazione contrattuale pienamente valida solo tra le parti - ritenere non più valevole il comportamento tenuto in occasione della prima cessione. Si tenga, altresì, conto della decadenza contrattuale prevista come immediata ed automatica al verificarsi dell'evento "cessione del contratto", che è stata ribadita dal

Consiglio con nota del 11/10/2002, prot. n. 9065/e che si invitava ad assicurare il servizio sino all'espletamento degli atti di una nuova gara.

DOMANDA RICONVENZIONALE DELLA REGIONE CAMPANIA

La Regione Campania per le causali innanzi narrate, spiega domanda riconvenzionale di risarcimento danni nei confronti della soc. Multiserv srl (già EPM srl) a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 cc. e ss. che quantifica in euro 627.619,08 o in quella maggior somma che il Tribunale adito riterrà equo e giusto comminare.

Sempre, nel merito si eccepisce che dall'esame della documentazione agli atti non risulta che l'Amministrazione sia stata preventivamente informata dell'esigenza di garantire un servizio e che sia stata svolta una nuova gara di affidamento; allo stesso modo non risulta che la disposizione impartita all'impresa sia stata preceduta dall'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi prodromici alla stipula di un contratto aggiuntivo, che prevedesse nuove e diverse prestazioni rispetto a quelle contemplate dal contratto originario determinando, altresì, i relativi prezzi.

Da tanto si desume che le prestazioni richieste all'impresa con l'ordine di servizio in parola non rinvengono la loro fonte in un contratto rivestente la forma scritta ad *substantiam*, ma siano il frutto della determinazione unilaterale

L'iter procedimentale previsto dalla normativa non è stato rispettato nel caso in esame.

Infatti non vi è stata la previa adozione di un provvedimento amministrativo, che dia conto delle sopravvenute esigenze di interesse

pubblico attraverso una congrua ed esaustiva motivazione, e nella successiva stipula di un contratto di affidamento dei nuovi servizi, sottoscritto da entrambe le parti.

La controparte dovrà dare prova delle prestazioni che assume di aver eseguito, e, tuttavia, qualora fosse assolto l'onere della prova le relative prestazioni non troveranno la loro fonte in un contratto rivestente la forma scritta *ad substantiam* con l'indicazione della relativa presumibile spesa.

Quanto precede, tenuto conto che l'impresa non potrebbe invocare un legittimo ed incolpevole affidamento sulla disposizione unilaterale proveniente dal dirigente e dal responsabile tecnico, atteso l'onere a suo carico di verificare, prima dell'esecuzione della prestazione, l'esistenza di un contratto che contemplasse siffatte attività.

A questo punto, si deve precisare che **le presunte prestazioni di cui si chiede il corrispettivo con il decreto ingiuntivo opposto, non possono essere considerate poiché scaturenti da contratti dai quali la società ricorrente era decaduta, pertanto, i citati contratti non possono essere invocati dall'opposta nel presente giudizio per far valere le proprie ragioni.**

Sin d'ora la Regione Campania, a mezzo dei sottoscritti avvocati, si oppone alla richiesta di controparte, ex art 648 cpe. di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 4132/07 in quanto **l'opposizione della Regione Campania risulta fondata su prova "scritta" o di "pronta soluzione"**

Infatti copiosa giurisprudenza statuisce che "ai fini della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto occorre, l'esistenza di

innanzi il Tribunale di Napoli, per l'udienza del 10/1/2008 giudice da designare, ore regolamentari, con invito a costituirsi nelle forme e nei termini di cui all'art. 166c.p.c. avvertendo che la costituzione oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza indicata implicherà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., per ivi sentir così disporre e provvedere : 1) In via preliminare dichiarare il Decreto Ingiuntivo n.4132/07, emesso dal Tribunale di Napoli inammissibile e privo di effetti giuridici in quanto emesso in violazione dell'art.633 e ss. epc.

2) nel merito revocare il Decreto Ingiuntivo n.4132/07 per l'infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese del ricorrente e per l'effetto accogliere la spiegata domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni a carico della società ricorrente a titolo di responsabilità precontrattuale, per i maggior danni sofferti dalla Amministrazione committente che si quantifica in euro. 627.619,08 o in quella diversa somma che il Tribunale adito riterrà giusto ed equo liquidare.

3) Denegarsi la provvisoria esecuzione ove controparte ne faccia richiesta, difettando tutti i presupposti per la sua concessione:

4) In ogni caso con condanna dell'attore al pagamento in favore della Regione Campania delle spese, diritti ed onorari del giudizio

Ai sensi della legge sul contributo unificato di iscrizione a ruolo, si dichiara che il valore della presente domanda è di Euro 867.640,41 e che il contributo dovuto, è pari ad Euro 1.110 con riserva di integrazione.

Documentazione come da foliaro.

Salvis Juribus

Napoli, 2 luglio '07



AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETTORE AMMINISTRAZIONE ED ECONOMATO
CENTRO DIREZIONE S. F. 13
NAPOLI

22/3/07

Ricorso per decreto ingiuntivo n.4132/07 proposto da ²³³³MULTISERV srl
innanzi il Tribunale di Napoli

6208
16/07/07

Con la presente si comunica che, al fine di proporre opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto emarginato, si chiede l'invio di una relazione istruttoria utile ai fini della difesa dell'Ente, significando che, *per consentire gli adempimenti di rito riguardo la costituzione in giudizio, che dovrà essere formalizzata entro e non oltre il termine del 03/07/07, Codesto Settore dovrà far pervenire a questa Avvocatura, tutta la documentazione necessaria, in mancanza, non potrà essere predisposta idonea difesa della Regione Campania.*

Si precisa, altresì, che occorre la seguente documentazione utile ai fini della difesa : decreto ingiuntivo notificato n. 4132/07. (in quanto pervenuto allo scrivente in fotocopia), copia della nota prot. n. 1646 del 28/6/2002 riguardo la cessione del ramo di azienda alla Soc. OPLON srl
Si resta in attesa di sollecito riscontro.

Il Dirigente del Settore

Avv. Andrea Conte

Avv. Rosa Iossa
Avv. Monica Laiso

[Handwritten signature]

[Handwritten notes]

COPIA

Avv. Massimo D'Amore
Via Seggio del Popolo, 22
80138 - NAPOLI
Tel. 081/200456 Fax 081/5637030
E-mail: avv.massimodamore@tiscali.it

COPIA

Re 16/163/07
DI 4132/07

TRIBUNALE DI NAPOLI

Ricorso per Concessione di Decreto Ingiuntivo

La **MULTISERV S.r.l.** (P.IVA 04731170637), (ora **E.P.M. S.r.l.**) che ha modificato la sua denominazione nella attuale **Multiserv S.r.l.** a mezzo di verbale di assemblea straordinaria del 29.05.2005 a rogito del notaio Elvira Polizio (Rep. n. 27 Racc. n.8) che si produce - doc. n. 1), con attuale sede legale in Fiorenzuola D'Arda (PC) alla Piazza Caduti n.30, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., dr. Antonio Conte, nato a Napoli il 05.08.1965, rappresentata e difesa, in virtù di mandato rilasciato a margine del presente atto, dall'avv. Massimo D'Amore, presso il cui studio in Napoli alla Via Seggio del Popolo n.22 elettivamente domicilia

D N. _____
D Cron. _____
D Ing. Rep. _____

Premessa

La **E.P.M. S.r.l.** (ora **Multiserv S.r.l.**) stipulava con il Consiglio Regionale della Campania, in persona del Suo responsabile del settore amministrativo dr. Lucio Multari, con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola F/13 (P.IVA n. 80051460634) n. 2 contratti di affidamento del servizio di pulizia e facchinaggio e precisamente:
a) contratto del 04.12.2000 avente ad oggetto l'espletamento del servizio di pulizia presso la sede del Consiglio Regionale della Campania al Centro Direzionale **Isola F/13** della durata di anni cinque (cfr. doc. n. 2);
b) contratto del 20.06.2002 avente ad oggetto l'espletamento del servizio di pulizia presso l'altra sede degli uffici del Consiglio Regionale della Campania sita al Centro Direzionale **Isola F/8**, della medesima scadenza del contratto di cui alla precedente lettera a) (cfr. doc. n.3).


In B. uned
Avv. Massimo D'Amore

con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi cor giuntamente e disgiuntamente nel presente procedimento nei gradi successivi nonchè nei conseguenti processi di esecuzione con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere, esigere, riscuotere, rilasciare quietanze, chiarire in causa terzi, rinunciare agli atti del giudizio, ritirare titoli e fascicoli di farvi sostituire e considerando sin d'ora per rato e fermo il Vostro operato.

Eleggo domicilio presso di Voi

MULTISERV S.r.l.
L'AMMINISTRATORE
[Signature]
[Signature]

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
25 MAG. 2007
PROT. 4587



la sede del Consiglio, consistente nel prolungare l'apertura per un'ora nei giorni feriali e nel posticipare la chiusura del sabato alle ore 20,00, con il conseguente affidamento alla ricorrente, in tutti i giorni del sabato e nei giorni prefestivi, del servizio di pulizia con la allocazione di un presidio fisso (cfr. doc. n.9).

La proposta veniva accettata dalla E.P.M. S.r.l. che, con Sua missiva in pari data, comunicava la propria offerta economica richiedendo un corrispettivo mensile di €23.000,00- oltre IVA (cfr. doc. n. 10). Tale corrispettivo veniva accettato con decorrenza dal 01.01.2004 a seguito di nuove comunicazioni intercorse tra le parti (cfr. doc.ti. nn. 11 e 12).

In virtù dei citati accordi la società ricorrente provvedeva ad effettuare le prestazioni richieste per tutto l'anno 2005, a fronte delle quali venivano emesse in favore dell'Ente committente le fatture qui di seguito indicate:

nn. 63 – 164 – 256 – 357 – 453 – 545 – 650 – 759 – 854 – 983 – 1089 e 1137 del 2005, il tutto per l'importo complessivo di **€331.200,00- (Trecentotrentunmilaeduecento/00) IVA compresa** (cfr. copia fatture ed estratto autentico del Registro IVA già prodotto – doc.ti nn. 13 ed 8).

A tali importi, inoltre, si aggiungono ulteriori crediti vantati dalla società ricorrente e qui di seguito indicati:

- **€20.920,62- (Ventimilanovecentoventi/62) Iva compresa** e relativo al canone ordinario del servizio di pulizia eseguito presso l'Isola F/8 nel mese di Agosto 2004, regolarmente fatturato con Fatt. n. 607 del 31.08.2004 (cfr. copia fattura – doc. n. 14 ed estratto autentico libro fatture già prodotto sub doc. n.8);

- **€97.897,95- (Novantasettemilaottocentonovantasette/95) Iva**



compresa, relativo all'esecuzione di lavori straordinari effettuati su espresso incarico del Consiglio Regionale della Campania e di cui risultano emesse le fatture qui di seguito indicate: nn. 610 e 806 del 2004, nonché nn. 2, 3, 4, 5, 6, 65, 155, 158, 159, 166, 267, 296, 359, 360, 361, 455, 542, 793 e 1123 relative all'anno 2005 (cfr. copia fatture ed allegate lettere di incarico del Consiglio Regionale – doc. nn. 15, nonché estratto autentico del Registro IVA già prodotto sub doc. n.8).

In virtù di tutte le suesposte prestazioni, pertanto, la società ricorrente è allo stato creditrice del Consiglio Regionale della Campania della complessiva somma di **€867.640,41- (Ottocentosessantasettemila-seicentoquaranta/41) Iva compresa.**

Sulle somme così come indicate, inoltre, sono dovuti gli interessi di mora così come previsti dalla normativa in materia di opere pubbliche, contenuta negli artt. 35 e 36 del Capitolato Generale delle Opere Pubbliche approvato con D.P.R. 16.07.1962 n. 1063, come integrato dalla Legge 10.12.1981 n.741, che espressamente prevedeva all'art. 4) quanto segue: ***“L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve....”***

La disciplina indicata, in sostanza, prevedeva il pagamento a carico dell'amministrazione appaltante di interessi di mora senza alcuna specifica richiesta da parte dell'impresa aggiudicatrice del servizio. Nella sostanza si verifica per tali crediti una ipotesi di mora *“ex re”* ed a far tempo dal ricevimento di ogni singola fattura decor-



reno gli interessi al tasso e con le procedure previste dagli artt. 35 e 36 del capitolato generale del LL. PP. Approvato con D.P.R. del 16.07.1962 n. 1063, come integrato dall'art. 4 L.10.12.1981 n. 741 (cfr. TAR Lazio, Sez. III 05.02.2001, n. 900).

Nel caso di specie, prevedendo i contratti originari stipulati tra la società ricorrente ed il Consiglio Regionale della Campania, - all'art.18 (contratto del 04.12.2000) ed all'art. 12 (contratto del 20.06.2002) - che il pagamento dei corrispettivi doveva avvenire **entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole fatture**, l'Ente committente, nel caso di specie, deve considerarsi in mora (mora ex re) dal trentunesimo giorno successiva alla data di presentazione delle fatture di pagamento, **che nel caso in esame risulta da timbro del Consiglio Regionale apposto su ognuna di esse con relativo numero di protocollo.**

Il principio della mora ex re dell'ente appaltante è stato confermato con l'entrata in vigore della normativa in tema di appalti pubblici, introdotta dal D.P.R. 21.12.1999 n. 554, restando l'ente appaltante obbligato a corrispondere gli interessi moratori sui ritardati pagamenti, **senza alcuna specifica richiesta da parte del creditore**, nella misura fissata dai decreti ministeriali via via susseguitisi nel tempo come da allegato schema (cfr. doc. n.16).

Ciò è oggi pienamente valido e riconosciuto anche dalla più recente giurisprudenza in materia (cfr. da ultimo Cassazione Civile 20.05.2005 n. 10692, in Giust. civ. Mass. 2005, 5) ed è stato recepito nel nuovissimo codice degli appalti pubblici, approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, all'art. 133.



Nonostante i solleciti effettuati nel tempo dalla società ricorrente, e dallo stesso difensore costituito Il Consiglio Regionale della Campania non dava mai alcun riscontro, neanche all'ultima richiesta di pagamento inoltrata con missive del 23.02.2007 (cfr. doc. n.17).

Sussistono i presupposti richiesti dall'art. 633 e succ. c.p.c. per la emissione del richiesto decreto ingiuntivo, essendo il credito sopra indicato, certo, liquido esigibile e fondato su prova scritta.

Tanto premesso la Multiserv S.r.l., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

ch i e d e

che l'On.le Tribunale adito, ai sensi degli artt. 633 e succ. voglia emettere decreto di ingiunzione, in favore della società ricorrente, della complessiva somma di **€867.640,41- (Ottocentosessanta-settemila-seicentoquaranta/41) Iva compresa**, oltre agli interessi di mora come richiesti, a carico del **CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**, in persona del suo legale rappresentante p.t., oltre le spese, diritti ed onorario del presente procedimento, fissando il termine di giorni 40 ai fini dell'opposizione.

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 488/99 il sottoscritto procuratore dichiara che la presente controversia è di valore pari ad **€867.640,41-**


Napoli 20.04.2007

avv. Massimo D'Amore

TRIBUNALE DI NAPOLI
MOLO GEN. CIVILE
Depositato in Cancelleria

n. 27 APR. 2007

V. CANCELLIERE
V° si assegna alla Sez. I
Il PRESIDENTE DEL TRIBUNALE





TRIBUNALE DI NAPOLI

REG. 16743/2007

IL GIUDICE UNICO

Dot. Ettore Restone Alvarante S.oy. IV.

Letto il ricorso che precede, ritenuta accoglibile la domanda;

Visti gli artt. 633 e segg. c.p.c.

INGIUNGE

1. Consiglio Regionale dello Campania, in persona del l. n. p. t., con sede in Napoli, Centro Direzionale, nolo 7/93

di pagare entro 40 gg. dalla notifica del presente atto al ricorrente, la somma di € 867.640,41 per la causale di cui al ricorso, oltre gli interessi come richiesti

nonché le spese della presente procedura che si liquidano in € 565,00 per spese, € 754,00 per diritti ed € 1535,00 per onorario più ^{12,50%} ~~10%~~ su diritti ed onorario per rimborso spese generali, I. V. A. e C. P. A.

Avverte il debitore della facoltà di proporre opposizione nel termine suddetto e che, in mancanza della quale, si procederà ad esecuzione forzata.

NAPOLI, 9/5/2007

TRIBUNALE DI NAPOLI
UFFICIO DEL GIUDICE UNICO
CORSO V. V. BENEDETTI, 100
80138 NAPOLI


10 MAG. 2007

IL GIUDICE UNICO
Ettore Restone Alvarante



23 116 2007

CANCELLIERE CI
Rosanna Pizzi



Ad istanza del procuratore della Repubblica S. I. (pro F.P.M. S. I.)
si notificano copie dell'incidente oltre al Consiglio REGIONALE
DEUS CAMPANIA in persona del suo legale rapp. di p. d. con sede
in Napoli al Centro Direzionale sala F/13.

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Il notificato (uff. giud. ho notificato copie dell'incidente
ad istanza del p. d. nel distretto di Napoli in data 23/11/07)

alle mani Stefano Di Marco
capace, t. q. addetto incaricato per
la ricezione degli atti.

Napoli, CORTE APPELLO DI NAPOLI
Ufficiale Giudiziario B3 Super
Baffico, Milano

25/51/2007



Handwritten signature

Consiglio Regionale della Campania

AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
TORE AMMINISTRAZIONE ED ECONOMICA
CENTRO DIREZIONALE IS.T.E.
80133 NAPOLI

Prot. Gen. 2010.0006848/A
DIREZIONE REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE

Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. TAM 2010.0001169/A
DIREZIONE REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE

Handwritten signature

Trasmissione SENTENZA N. 411/2010 MULTISERV SRL / REGIONE CAMPANIA

Con la presente si trasmette copia della sentenza in oggetto indicata ed allegata nota di spese e competenze, significando di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto.
Si rappresenta, inoltre, che non sussistono elementi di diritto e di merito idonei a proporre valida impugnazione della sentenza in esame.
Si resta in attesa di riscontro.

Il Dirigente del Settore
Avv. Andrea Conte

Avv. Jossa

Avv. Laiso

A.G.C. AVVOCATURA
Settore Contenzioso
Chire e Parate
18 MAR 2010
063720

Handwritten signature



COPIA

411/2010

2652
AW

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE

In persona del giudice unico dott. Clemente Minisci
ha pronunciato la seguente

361

SENTENZA

REP
618/2010

Nelle cause civili in primo grado iscritte al n.
28250 del RG degli affari contenziosi dell'anno 2007
e al n.16390 Rg 2008, riunite all'udienza dell'8
luglio 2008 e poste in decisione all'udienza del 30
giugno 2009 con l'assegnazione dei termini di cui
all'art.190 c.p.c.

2562

aventi ad oggetto : pagamento prezzo appalto di
servizi e azione di arricchimento senza causa
e vertenti

2562

TRA

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente p.t. -
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Rosa Iossa e Monica
Laiso dell'Avvocatura regionale tutti elett.te
dom.ti in Napoli alla via S.Lucia 81 giusta procura
generale alle liti in atti

OPPONENTE E CONVENUTA

E

AW
26/12/09

QUARTA SEZIONE CIVILE
T.G.C. 311/09
SEDE IN CONTINENZA

12 FEB 2010
12 FEB 2010

27



MULTISERV S.r.l. (già EPM Srl) in persona del
legale rapp.te p.t. - rapp.ta e difesa dall'avv.
Massimo D'Amore e presso quest'ultimo elett. te
dom.ta in Napoli alla via Seggio del Popolo 22
giusta procura a margine del ricorso per decreto
ingiuntivo

OPPOSTA E ATTRICE



CONCLUSIONI: entrambi i difensori delle parti hanno
concluso come da verbale di udienza del 30 giugno
2009

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 4 luglio 2007 la Regione Campania
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo
emesso da questo tribunale il 10 maggio 2007, e
notificatole il successivo 25 maggio, con il quale
era stata condannata a corrispondere in favore
della società Multiserv(già EPM) la somma di €
867640,41 oltre interessi e spese a titolo di
prezzo dell'appalto di servizi con questa concluso.
Premise l'opponente, dopo aver contestato
l'ammissibilità del decreto opposto per violazione
degli artt. 633 e segg. c.p.c., che il Consiglio
regionale aveva con contratto del 4 dic. 2000
affidato alla società EPM l'appalto del servizio di
pulizia della sua sede sita in Napoli Centro

Vie
Oberdan 2

Fisenzia
di Arde
(Pc)



102



Direzionale Is. F/13 e con successivo contratto del 20 giugno 2002 affidato alla medesima impresa anche il servizio di pulizia dei locali degli uffici del Consiglio posti nell'edificio Is. F/8, ma che, con missiva del 28 giugno 2002 la EPM aveva comunicato la cessione del ramo di azienda attinente ai servizi di pulizia alla società Oplon; che, con nota del 30 luglio 2007, il Consiglio regionale aveva comunicato alla medesima EPM la decadenza dall'appalto non essendo consentita la cessione del contratto in base al capitolato d'onori, richiamato dal contratto di appalto; che la EPM, a sua volta, con nota del 5 agosto 2002, aveva dichiarato che essa e la società Oplon avevano risolto per mutuo consenso il contratto di cessione di azienda. Deducendo che lo scioglimento del contratto di cessione del ramo d'azienda nessun effetto era in grado di espletare sul contratto di appalto ormai risolto per intervenuta decadenza, l'ente opponente concluse che nessun corrispettivo l'EPM poteva vantare in esecuzione del contratto di appalto, essendo la predetta società decaduta e non essendo sopravvenuto un nuovo contratto stipulato in forma scritta. L'opponente ha quindi spiegato domanda riconvenzionale a titolo di responsabilità



precontrattuale nei confronti della EPM per i danni subiti, avendo confidato nella validità del contratto del 20 giugno 2002 relativo ai lavori di pulizia dei locali dell'edificio F/8.

Si è costituita la Multiserv Srl (già EPM) deducendo che con atti successivi alla comunicazione di decadenza, la medesima amministrazione aveva esteso i servizi di pulizia e con provvedimento del 6 sett. 2006 aveva prorogato il contratto del 2000, scaduto nel 2005, fino all'aggiudicazione della nuova gara che sarebbe stata bandita. Ha ulteriormente dedotto l'opposta che il provvedimento di decadenza assunto dalla Regione doveva essere disapplicato ai sensi dell'art.5 della legge 20 marzo 1995 all.E perché illegittimamente adottato non prevedendo il contratto di appalto alcuna decadenza per cessione di azienda.

Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la Multiserv, con citazione del 14 aprile 2008, ha convenuto dinanzi a questo stesso tribunale la Regione Campania chiedendo a titolo di indebito arricchimento le stesse somme di denaro richieste con il decreto ingiuntivo opposto. Anche in questo giudizio si è costituita la Regione



contestando la fondatezza della domanda. Riuniti i due giudizi all'udienza dell'8 luglio 2008 e invitate le parti a precisare le rispettive conclusioni, la causa è stata spedita a sentenza all'udienza indicata in epigrafe e quindi decisa, dopo il deposito di comparse e repliche, per i motivi che si vanno ad esporre.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Ponendo ordine alle numerose questioni prospettate dalle parti, occorre prendere in esame per prima quella che attiene all'avvenuta decadenza dal contratto di appalto di servizi stipulato nel dicembre 2000. Secondo l'art. 5 di tale contratto l'impresa si impegna a non cedere o subappaltare a terzi il servizio che ne forma oggetto. Il capitolato d'oneri a cui la citata disposizione rinvia, contiene (art.9) la medesima previsione. Il termine "cessione" è idoneo a comprendere nel suo ambito sia la cessione di azienda sia la trasformazione, fusione, scissione delle imprese che eseguono lavori pubblici (così l'art. 35 della legge quadro del 1994 n.109). La norma appena richiamata deve ritenersi estensibile per analogia anche agli appalti di servizi, una volta che il trasferimento della posizione contrattuale



dell'aggiudicatario ed altro soggetto contrasterebbe con la normativa antimafia e determinerebbe l'ulteriore accertamento da parte dell'Amministrazione del possesso da parte del cessionario degli stessi requisiti richiesti per l'originario aggiudicatario. L'infungibilità della posizione contrattuale richiede pertanto in ogni caso il consenso dell'Amministrazione. Consenso che nella specie non vi è stato, tanto che la Regione ha ritenuto di dover esercitare il diritto di recesso.

2 - Prima di andare oltre nell'indagine, occorre però soffermarsi sul comportamento delle parti successivo a quello che si è denominato recesso per sopravvenuta impossibilità giuridica di continuazione del rapporto fino alla sua scadenza naturale(il quinquennio dalla data della stipulazione del contratto) e che l'opponente ha denominato decadenza. Nella nota - datata 30 luglio 2002 - con la quale si comunica alla società la decadenza dall'appalto, vi è l'invito alla stessa di assicurare il servizio di pulizia fino al successivo 15 settembre in attesa dell'espletamento della nuova gara. Ma, alla comunicazione dell'EPM di aver risolto il contratto di cessione di ramo

d'azienda con la Opcon del 7 agosto 2002, segue come si evince dalla documentazione prodotta dalla stessa società : a) la determina del 23 aprile 2003 con la quale il Consiglio regionale affida alla EPM il potenziamento dei servizi di pulizia relativamente ai servizi igienici degli edifici F/8 e F/13 (il contratto viene stipulato il 3 giugno 2003); b) altra nota del 13 ott. 2003 con la quale viene disposto un ulteriore potenziamento dei servizi relativamente all'ampliamento degli orari di funzionamento della sede del Consiglio(il contratto viene stipulato il 24 sett. 2003); c) la comunicazione del 25 marzo 2005 di proroga del contratto fino all'aggiudicazione della nuova gara di appalto. E già in precedenza il servizio era stato ampliato relativamente ai locali dell'edificio F/8 con contratto del 20 giugno 2002, anche se poco dopo e cioè il 28 giugno 2002 la EPM aveva comunicato alla Regione l'avvenuta cessione del ramo d'azienda(su tale estensione e sulla responsabilità precontrattuale dell'EPM che l'opponente intende dedurne, si dirà in seguito). Di notevole rilevanza è, infine, la determina n.77 del 6 sett. 2006 con la quale il dirigente del Settore Amministrazione del Consiglio Regionale,

dopo aver elencato tutti i rapporti contrattuali intercorsi tra la Regione e la società Multiserv(o EPM), senza alcun cenno all'avvenuta decadenza del luglio 2002 e con riferimento alla prorogatio di fatto del contratto per il solo periodo 1/1/2006 - 30/6/2006, determina i compensi dovuti alla società per le prestazioni rese.

3 - L'appena evidenziato comportamento dell'ente regionale successivo alla dichiarazione di recesso è in stridente contrasto con la volontà di risolvere il rapporto che, invece, la sua difesa si ostina a prospettare come definitivamente cessato nel sett. 2002. Sul punto la Regione sembra ammettere che il rapporto è proseguito di fatto, senza alcuna manifestazione contraria alla volontà di recedere, e dunque senza alcun atto scritto che giustifichi le richieste di pagamento dell'EPM, fino a spingersi a indicare nel funzionario che ha esteso il servizio di pulizia e ha prorogato la validità del contratto l'unico legittimato passivo dell'azione di arricchimento proposta dall'EPM con la successiva citazione del 14 aprile 2008, ai sensi dell'art.23 del DL 2.3.1989 n.66 conv. con legge 24.4.1989 n.144 e successivamente riprodotto dall'art. 35 del D.Lgsi 25 febbraio 1995 n.77.



L'unico punto sul quale si conviene con la difesa dell'opponente è la mancanza di un atto formale di revoca dell'atto di recesso. Ma da tanto non può in alcun modo inferirsi che la prosecuzione del rapporto sia avvenuta senza alcun documento contrattuale come si è detto sopra sub 2) allorchè si sono elencati gli atti di estensione del servizio e di proroga del contratto, tutti avvenuti con delibere dirigenziali in esecuzione di decisioni del Consiglio o della sua Presidenza e consacrati in contratti regolarmente stipulati. Non occorre in proposito, come pur suggerisce la difesa dell'opposta ricorrere alla disapplicazione dell'atto di recesso. Infatti quell'atto risulta sia pur implicitamente ritirato da parte dell'Amministrazione, se è vero che nessuna altra gara venne indetta dopo la comunicazione di risoluzione del contratto. Ma v'è di più: non si sarebbe potuto procedere alla trattativa privata se non per i servizi complementari non compresi inizialmente nel contratto in precedenza concluso se non aggiudicandoli al prestatore che fornisce tale servizio, così come prevede l'art.7 del D.Lgs 17 marzo 1995 n. 104, attuativo della direttiva CE 92/50. Tutto questo presuppone la validità del




contratto iniziale e la sua perdurante vigenza al momento in cui vennero stipulati gli ampliamenti del servizio e si ebbe a disporre la stessa proroga. Non rileva pertanto che nessun atto scritto ebbe a consacrare la ripresa del rapporto, con conseguente ritiro dell'atto di recesso, una volta che lo stesso ente ha ritenuto valido e vigente il contratto originario del 2001, tanto da consentirne la proroga fino all'espletamento della nuova gara. D'altro canto non risulta che l'impresa abbia sospeso o cessato le prestazioni, confidando anch'essa nella validità del contratto. Se ne deve dedurre che la c.d. decadenza è stata implicitamente ritirata e che comunque l'Amministrazione l'ha considerata tamquam non esset. Il mero ritiro di un atto per incompatibilità con i successivi è da ritenere legittimo e non viene a configurarsi come una revoca tacita della precedente dichiarazione e perciò non è bisognevole di motivazione (C.d.S sez IV 10 gen. 2002 n.114).

4 - Le conclusioni a cui si è ritenuto di poter pervenire consentono di superare la questione, pur prospettata tra le parti, dell'efficacia anche nei confronti dei terzi del contratto di scioglimento

per mutuo consenso di quello di cessione di
azienda. E consentono anche di rigettare l'azione
di arricchimento proposta dalla Multiserv con
separato atto di citazione. Mentre non assume
alcuna rilevanza la tesi avanzata dall'opponente
secondo la quale il contratto di rafforzamento del
servizio del 20 giugno 2002 sarebbe stato stipulato
da soggetto non legittimato perché la cessione di
azienda sarebbe avvenuta in data precedente. E
tanto perché detta cessione venne comunicata alla
Regione il 28 giugno 2002 e quindi in data
successiva alla stipulazione del contratto di
appalto in estensione, in quanto la successione nel
contratto ai sensi dell'art.2558 cod. civ. ha
effetto per il contraente ceduto al momento in cui
questi ne ha notizia. Sicché anche la domanda
riconvenzionale proposta dall'opponente deve essere
respinta.

5 - Affermata la validità e la vigenza del
contratto di appalto tra le parti, si tratta ora di
determinare quale sia e quale consistenza abbia il
credito vantato dalla opposta. A sostegno della sua
pretesa la Multiserv ha prodotto delle fatture e
degli estratti dei libri contabili per un importo
complessivo di € 867.640,41. Tuttavia non può dirsi





raggiunta la prova del credito, non solo perché contestata dalla Regione con l'atto di opposizione, quanto perché le fatture di per sé non dimostrano il suo preciso ammontare e le scritture contabili regolarmente tenute fanno prova tra imprenditori e tale non è l'ente debitore. La stessa società ha tuttavia prodotto la determina del dirigente del settore amministrazione dell'ente del 6 sett. 2006 dalla quale risulta un debito per i lavori di pulizia di € 648.657,95 IVA inclusa nei confronti della EPM. Provenendo da un organo della Regione tale atto ha natura confessoria e pertanto il credito della opposta va riconosciuto entro tali limiti. Non è stato perciò necessario procedere all'assunzione dei mezzi di prova richiesti dall'opposta (interrogatorio formale e prove testimoniali). La prova semmai, avrebbe dovuto riguardare la diversa entità dell'importo calcolato dalla Regione e quello richiesto dalla società.

6 - Su detta somma sono dovuti gli interessi di mora dalla data 6 sett. 2006 fino al soddisfo. Non può trovare applicazione la disposizione di cui al capitolato generale delle opere pubbliche approvato con DPR n.1063/1962, integrato dalla legge 10 dic. 1981 n.741 in quanto, nella specie, si è nel campo



degli appalti di servizi, ai quali non è applicabile la normativa per gli appalti di opere pubbliche. Non può trovare neanche applicazione l'art. 5 del Dlgs n.231/2002 perché tale domanda è stata proposta soltanto con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione e dunque è domanda nuova come tale inammissibile. E' anche tale la domanda volta a conseguire il maggior danno per rivalutazione monetaria, anch'essa proposta solo nel giudizio di opposizione.



7 - Alla stregua delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. Le spese di lite, da compensare per un terzo tra le parti in ragione della minor somma che risulta esser dovuta rispetto a quella richiesta con il ricorso per ingiunzione, gravano per i restanti due terzi sull'opponente e saranno liquidate in dispositivo.


P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla Regione Campania avverso il decreto ingiuntivo di questo tribunale del 10 maggio 2007 nei confronti della Multiserv Srl (già EPM Srl e ora di nuovo tale) così provvede: revoca il suddetto decreto ingiuntivo e in parziale

accoglimento dell'opposizione, condanna la Regione Campania a corrispondere in favore della Multiserv la complessiva somma di € 648.657,95 IVA inclusa con gli interessi legali dal 6 settembre 2006 fino al soddisfo; dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese di giudizio e pone a carico della Regione i restanti due terzi che liquida d'ufficio in € 130,00 per esborsi, € 1.700,00 per diritti ed € 4.840,00 per onorari oltre accessori come per legge; rigetta la domanda di arricchimento senza causa proposta dalla Multiserv; rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla Regione.

Il giudice unico
dott. Clemente Minisci




il CANCELLIERE
Alceforo dott. Guglielmo Maffi



..... NOME DELLA LEGGE

..... che ne siano

.....

.....

..... in forma esecutiva si rilascia e dichiara

- 2 FEB. 2010

Il Direttore Sez. Cancelleria

KT

La presente copia è conforme alla copia esecutiva

rilasciata in data

il giorno



Il Direttore Sez. Cancelleria

IL CANCELLIERE DI
ROSALINA RIZZI

COPIA

**NOTA SPECIFICA DEL CREDITO E
DELLE SPESE E DIRITTI SUCCESSIVI**

- credito liquidato in sentenza IVA compresa	€ 648,657,95
- Interessi legali di mora calcolati dal 06.09.2006 al 31.01.2010	€ 62,040,13
Totale capitale ed interessi	€ 710,698,08
Spese liquidate in sentenza	€ 130,00
Diritti liquidati	1,700,00
Onorari	4,840,00
Rimborso spese generali 12,50% dei diritti + onorario	817,50
CPA 4% su Imponibile di euro 7.357,50	294,30
IVA 20% su imponibile + CPA	1.530,36
Totale Spese liquidate in sentenza	€ 9.312,16

oltre le spese ed i diritti successivi qui di seguito indicati

	Spese	Diritti
- posizione e archivio		€ 168,00-
- disamina Sentenza		€ 42,00-
- richiesta n. 2 copie	€ 18,88-	€ 50,00-
- ritiro dette ed esame		€ 42,00-
- richiesta notifica		€ 42,00-
- ritiro atto e disamina relata		€ 42,00-
- consultazioni		€ 168,00-
- corrispondenza		€ 168,00-
Totale	€ 18,88-	€ 722,00-

Nota: l'iva di cui sopra è computata

pagina 7

CPA (1% Su imponibile di €180,00-) €28,88-

IVA (Su imponibile predetto + CPA) €150,17-

e così per un totale per capitale, interessi, spese giudiziali liquidate in sentenza, spese e diritti successivi, IVA e CPA di **€720.930,17-** (Settecentoventimilanovecentotrenta/17) oltre le spese di notifica del presente atto, il **costo di registrazione della ordinanza di assegnazione** e le successive occorrenze.

Napoli, 09.02.2010

avv. Massimo D'Amore

Ad istanza dell'avv. Massimo D'Amore si notifici copia dell'antescritto atto alla **REGIONE CAMPANIA in persona del suo legale rappresentante p.t.** con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81

Stampa: Tribunale di Napoli, Ufficio di P.T. n. 10, Via Santa Lucia n. 81, Napoli, 09/02/2010

Muzio Michele
NA 42 FEB 2010

ALBERTO DI LUCA
ALBERTO DI LUCA

